

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 14 - numero 2912 di mercoledì 01 agosto 2012**

# **Publicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto sugli allegati 3A e 3B**

*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012 che contiene i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.*

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 il decreto del 9 luglio 2012 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Publicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0056] ?#>

Il decreto prevede l'invio da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio (Allegato 3B ) e i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (allegato 3B) e, dopo una sperimentazione di un anno diventerà sanzionabile, il periodo sperimentale terminerà il 30 giugno 2013.

Il decreto riporta anche i nuovi contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione:

- generalità del lavoratore;
- ragione sociale dell'azienda;
- reparto (da non indicare in caso di reparto unico), mansione e rischi;
- giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- data della espressione del giudizio di idoneità;
- scadenza visita medica successiva (periodicità);
- firma del medico competente;
- informazioni sulla possibilità di ricorso;
- data di trasmissione del giudizio al lavoratore;
- firma del lavoratore (deve attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità);
- data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro.

Ministero della Salute - Decreto 9 luglio 2012 - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Questo articolo è publicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**